

## **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici**

---

# Referendum contro la modifica del 20 marzo 1998 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

## Riuscita della domanda

---

*La Cancelleria federale svizzera,*

visti gli articoli 59, 61 a 66 della legge federale del 17 dicembre 1976<sup>1</sup> sui diritti politici;

visto il rapporto della Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale concernente l'esame delle liste delle firme a favore della domanda di referendum contro la modifica del 20 marzo 1998 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)<sup>2</sup>,

*decide:*

1. La domanda di referendum contro la modifica del 20 marzo 1998 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) è riuscita, avendo essa raccolto le 50 000 firme valide, richieste dall'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale.
2. Delle 57 034 firme depositate, 56 817 sono valide.
3. La presente decisione va pubblicata nel Foglio federale e comunicata a: Vereinigung zum Schutze der kleinen und mittleren Bauern VKMB, segretario Herbert Karch, casella postale 8319, 3001 Berna.

27 agosto 1998

Cancelleria federale svizzera:

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

<sup>1</sup> RS 161.1

<sup>2</sup> FF 1998 1037

**Referendum  
contro la modifica del 20 marzo 1998 della legge federale  
sulla pianificazione del territorio (LPT)**

**Firme per Cantone**

Cantoni	Firme valide	nulle
Zurigo	12 117	16
Berna	8 219	116
Lucerna	1 783	0
Uri	289	0
Svitto	557	0
Obvaldo	251	0
Nidvaldo	333	4
Glarona	355	0
Zugo	560	2
Friburgo	736	2
Soletta	1 739	8
Basilea Città	3 325	3
Basilea Campagna	3 120	1
Sciaffusa	890	0
Appenzello Esterno	857	0
Appenzello Interno	151	0
San Gallo	4 590	0
Grigioni	1 112	0
Argovia	3 924	59
Turgovia	2 195	0
Ticino	923	0
Vaud	4 596	1
Vallese	559	0
Neuchâtel	1 700	0
Ginevra	1 649	2
Giura	287	2
<b>Svizzera</b>	<b>56 817</b>	<b>217</b>

---

## Permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati

---

### Lavoro diurno a due squadre

Motivi: esecuzione d'ordinazioni urgenti, orario d'esercizio economicamente necessario (art. 23, cpv. 1, LL)

- Novametal SA, 6862 Rancate  
Trafileria e bobinatrici a Stabio  
20 u, 10 d  
24 agosto 1998 al 25 agosto 2001 (rinnovamento)

### Lavoro notturno o lavoro a tre squadre

Motivi: orario d'esercizio tecnicamente o economicamente indispensabile (art. 17, cpv 2, o art. 24, cpv. 2, LL)

- Novametal SA, 6862 Rancate  
Multipasso, forno e trafileria a Stabio  
3 u  
22 giugno 1998 al 26 giugno 1999
- Jetpharma SA, 6828 Balerna  
box di lavorazione  
3 u  
7 settembre 1998 al 3 marzo 2001 (rinnovamento)

(u=uomini, d=donne, g=giovani)

### Rimedi giuridici

Conformemente all'articolo 55 LL e all'articolo 44 segg. PA, le presenti decisioni possono essere impugnate davanti alla commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia, 3202 Frauenkappelen, mediante ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. L'atto di ricorso dev'essere depositato in duplice esemplare; deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Chiunque è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso, prendere visione presso l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, dei permessi e della loro motivazione, previo accordo telefonico (tel. 031 322 29 45/ 29 50).

22 settembre 1998

Ufficio federale dello sviluppo economico  
e del lavoro

Divisione della protezione dei lavoratori  
e del diritto del lavoro

## **Assegnazione di sussidi federali a bonifiche fondiarie e costruzioni rurali**

### **Decisioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura, Divisione Miglioramento delle strutture**

- Comune di Semione TI, ripristino riale Cosnigo e canali d'irrigazione, progetto n. TI3575

#### *Vie di ricorso*

In virtù degli articoli 68 dell'ordinanza del 14 giugno 1971 sulle bonifiche fondiarie (RS 913.1), 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021), 12 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451) e 14 della legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali ed i sentieri (RS 704), contro la presente decisione è dato ricorso amministrativo, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale, innanzi alla Commissione di ricorso DFEP, 3202 Frauenkappelen. Il ricorso dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, come anche l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Esso deve essere presentato in duplice esemplare, corredato della decisione impugnata.

Chi ha diritto di ricorrere è autorizzato, entro il termine di ricorso e previo annuncio telefonico (tel. 031 322 26 55), a prendere visione delle decisioni e della documentazione relativa al progetto presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, Divisione Miglioramento delle strutture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna.

22 settembre 1998

Ufficio federale dell'agricoltura  
Divisione Miglioramento delle strutture

# Annuncio di concentrazioni di imprese

## Formulario

del 7 settembre 1998

### Parte I

#### A Scopo del presente formulario

Il presente formulario specifica le indicazioni che devono essere fornite, giusta l'articolo 11 dell'ordinanza del 17 giugno 1996 concernente il controllo delle concentrazioni di imprese (OCCI) (RS 251.4), in caso di annuncio di concentrazioni di imprese ai sensi degli articoli 4 capoverso 3 e 9 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (legge sui cartelli, LCart) (RS 251). Esso facilita il deposito dell'annuncio completo e permette alle autorità in materia di concorrenza di procedere in modo rapido e senza difficoltà all'esame preliminare ai sensi degli articoli 10 capoverso 1 e 32 LCart. Il presente formulario non ha forza di legge. Le imprese annuncianti il progetto di concentrazione devono sempre fare riferimento ai testi legali ed ai regolamenti delle autorità in materia di concorrenza.

Per ogni eventuale domanda in relazione con il formulario di annuncio, con l'esame preliminare o con l'esame della concentrazione, vogliate mettervi in contatto con la Segreteria. È possibile pure mettersi in contatto con la Segreteria per accordarsi sul contenuto preciso dell'annuncio, al seguente indirizzo:

Segreteria della Commissione della concorrenza  
Effingerstrasse 27  
3003 Berna  
Tel. 031 322 20 40  
Fax 031 322 20 53

#### B Annuncio facilitato

La Segreteria può esonerare le imprese partecipanti dall'obbligo di produrre alcune indicazioni o documenti di cui all'articolo 11 OCCI se essi non sono indispensabili per valutare il caso (art. 12 OCCI).

È possibile inoltrare un annuncio facilitato in particolare qualora la Commissione della concorrenza conosca già i mercati interessati dalla concentrazione in seguito ad una decisione anteriore o qualora un'impresa comune sia creata al fine di entrare su un mercato nuovo in fase di sviluppo<sup>1</sup>. Ad ogni modo, il contenuto dell'annuncio facilitato deve essere stabilito di comune accordo con la Segreteria.

<sup>1</sup> Cf. per esempio DiAx-SBCIS, DPC 2/1997, p. 197 segg., n. 35.

## C Definizioni

### Concentrazioni di imprese:

Per concentrazioni di imprese, si intendono:

- la **fusione** di due o più imprese fino allora indipendenti le une dalle altre (art. 4 cpv. 3 lett. a LCart);
- l'**assunzione del controllo** (art. 4 cpv. 3 lett. b LCart): un'impresa assume il controllo di un'altra impresa fino allora indipendente quando ottiene, con l'acquisto di una partecipazione al capitale o in altro modo, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di quest'ultima (art. 1 OCCI);
- l'**assunzione del controllo comune** di un'impresa o la costituzione da parte di due o più imprese di un'impresa che intendono controllare congiuntamente (art. 2 OCCI). Due (o più) imprese controllano congiuntamente un'impresa quando hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività dell'impresa controllata (l'impresa comune). Le imprese partecipanti al controllo congiunto hanno ognuna il potere di bloccare decisioni strategiche concernenti l'attività dell'impresa comune. Nessuna delle imprese partecipanti al controllo può quindi mettere in atto decisioni strategiche senza l'accordo della o delle altre imprese (possibilità di una situazione di bloccaggio). La costituzione di un'impresa comune è considerata una concentrazione di imprese ai sensi della legge solamente quando le attività commerciali di almeno una delle imprese controllanti passano all'impresa comune (art. 2 cpv. 2 OCCI).

### Impresa(e) partecipante(i):

Per impresa(e) partecipante(i), si intendono:

- in caso di fusione: le imprese che vi partecipano (art. 3 cpv. 1 lett. a OCCI). Esempi: nel caso in cui A e B si fondono in un'impresa C, le imprese partecipanti sono A e B, lo stesso se A assorbe l'impresa B o viceversa;
- in caso di assunzione del controllo (o di assunzione del controllo congiunto), le imprese controllanti e le imprese controllate (art. 3 cpv. 1 lett. b OCCI). Esempi: se A assume il controllo dell'impresa B, le imprese partecipanti sono A e B. Se le imprese A e B assumono congiuntamente il controllo dell'impresa C, le imprese partecipanti sono A, B e C;
- quando la concentrazione concerne una parte d'impresa, siffatta parte è considerata impresa partecipante (art. 3 cpv. 2 OCCI). Esempio: se B comprende le divisioni B1 e B2 e A assume solamente il controllo di B1, le imprese partecipanti sono A e B1.

**Impresa(e) annunciate(i):** cf. qui di seguito lettera D (le imprese partecipanti non devono essere automaticamente assimilate alle imprese annunciate il progetto di concentrazione).

**Realizzazione:** La realizzazione della concentrazione è la concretizzazione dell'atto generatore d'obblighi.

## D Soggetti tenuti all'annuncio di un progetto di concentrazione

L'obbligo di annunciare incombe:

In caso di fusione: in comune alle imprese partecipanti (art. 9 cpv. 1 lett. a OCCI).

In caso di assunzione del controllo: all'impresa che assume il controllo (art. 9 cpv. 1 lett. b OCCI).

In caso di assunzione del controllo congiunto: congiuntamente alle imprese che assumono il controllo in comune (art. 9 cpv. 1 lett. b OCCI).

In caso di annuncio congiunto, le imprese che lo effettuano nominano almeno un rappresentante comune (art. 9 cpv. 2 OCCI).

Le imprese che annunciano il progetto o il loro rappresentante il cui domicilio o sede si trovano all'estero designano un domicilio di notificazione in Svizzera (art. 9 cpv. 3 OCCI).

## **E Necessità di un annuncio completo e esatto**

Le imprese che annunciano devono fornire tutte le indicazioni richieste dal formulario o – in caso di annuncio facilitato – tutte le indicazioni richieste dalla Segreteria. Se le indicazioni non possono essere fornite tutte in modo completo, è necessario indicarne le ragioni.

Nel caso in cui tutte le indicazioni del formulario o le indicazioni richieste dalla Segreteria non siano fornite, e qualora alcun motivo valido sia addotto, l'annuncio è incompleto.

Le modifiche fondamentali di fatti descritti nell'annuncio sono comunicate spontaneamente e senza indugio alla Segreteria (art. 21 OCCI).

## **F Modalità dell'annuncio**

Il progetto di concentrazione deve essere annunciato, conformemente all'articolo 9 LCart, prima della sua realizzazione. La conclusione dell'atto generatore d'obblighi è un preliminare necessario all'annuncio. In caso d'offerta pubblica d'acquisto, l'annuncio è inoltrato al più presto dopo la pubblicazione dell'offerta pubblica d'acquisto e in ogni caso prima della realizzazione.

Il termine di un mese per l'avvio dell'esame preliminare del progetto di concentrazione decorre dal giorno seguente l'arrivo dell'annuncio *completo* e scade allo spirare di quel giorno del mese successivo che per il numero corrisponde a quello dell'inizio della decorrenza del termine; se tal giorno manca nel mese successivo, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese (art. 20 OCCI). Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto come festivo dal diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente giusta l'articolo 20 capoverso 3 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021).

Entro dieci giorni la Segreteria accusa per scritto ricevuta dell'annuncio e ne conferma la completezza alle imprese interessate (art. 14 OCCI).

## **G Procedura da seguire**

L'annuncio è inoltrato in una delle lingue ufficiali. In difetto d'altra disposizione, la procedura si svolgerà in questa lingua. Gli allegati possono essere presentati anche in inglese (art. 11 cpv. 4 OCCI).



L'annuncio di un progetto di concentrazione è inoltrato in cinque esemplari presso la Segreteria (art. 9 cpv. 1 OCCl). La Segreteria può dispensare la(le) impresa(e) annunciante(i) dall'obbligo di inoltrare l'annuncio in cinque esemplari.

Per facilitare l'esame da parte della Segreteria, le risposte sono fornite nell'ordine delle domande e si riferiscono al numero di quest'ultime.

## **H Divieto di realizzazione**

Le imprese partecipanti non possono effettuare la concentrazione durante il mese seguente la comunicazione del progetto di concentrazione, a meno che la Commissione le autorizzi per motivi importanti, su loro richiesta (art. 32 cpv. 2 LCart). È considerato, in particolare, motivo importante il caso in cui il fallimento dell'impresa oggetto della concentrazione sarebbe imminente se il progetto di concentrazione non potesse essere realizzato (messaggio del 25 novembre 1994 concernente una legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza, FF 1995 I 475).

## **I Segreto d'affari**

Le imprese partecipanti sono tenute a fornire alle autorità in materia di concorrenza tutte le informazioni utili e a produrre tutti i documenti necessari (art. 40 LCart).

Le autorità in materia di concorrenza serbano il segreto d'ufficio. Quanto appreso nell'esercizio delle loro funzioni può essere utilizzato unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d'informazioni o dalla procedura. Le pubblicazioni delle autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari (art. 25 LCart).

Qualora gli interessi di un'impresa partecipante fossero lesi se alcune informazioni venissero pubblicate o divulgate in altro modo ad un'altra impresa partecipante o a terzi, tali informazioni devono essere fornite separatamente, apponendo chiaramente la menzione «segreto d'affari». Le ragioni per le quali queste informazioni costituiscono dei segreti d'affari da non divulgare o pubblicare devono essere indicate.

## **J Sanzioni**

All'impresa che effettua senza comunicazione una concentrazione soggetta a comunicazione o non osserva il divieto temporaneo di esecuzione è addossato un importo sino ad 1 milione di franchi (art. 51 cpv. 1 LCart).

All'impresa che non adempie o adempie solo in parte il suo obbligo di fornire informazioni o di presentare i documenti è addossato un importo sino a 100 000 franchi (art. 52 LCart).

Chiunque, intenzionalmente, non esegue o esegue solo in parte una decisione dell'autorità in materia di concorrenza concernente l'obbligo di fornire informazioni, esegue senza comunicazione una concentrazione soggetta a comunicazione oppure viola decisioni in relazione con le concentrazioni di imprese, è punito con la multa sino a 20 000 franchi (art. 55 LCart).

## **K Formulari di annuncio esteri**

L'annuncio di un progetto di concentrazione inoltrato presso un'autorità estera può di norma essere pure indirizzato alla Commissione della concorrenza. Sono considerati completi gli annunci inoltrati in una delle lingue ufficiali (art. 11 cpv. 4 OCCI) che contengono tutte le indicazioni previste dall'articolo 11 OCCI. I passaggi dell'annuncio concernenti i dati specifici alla Svizzera devono inoltre essere indicati.

Alcuni concetti come quello di controllo, d'impresa comune, d'impresa partecipante e altri contenuti nelle regolamentazioni estere non sono sempre identici a quelli contenuti nella LCart e nell'OCCI. Se si desidera utilizzare formulari di annuncio esteri in Svizzera, la Commissione della concorrenza raccomanda di conseguenza di prendere dapprima contatto con la Segreteria al fin di chiarire se un tale annuncio può essere considerato completo in Svizzera. La Segreteria può anche comunicare alle parti che annunciano quali informazioni devono essere ancora completate.

**Formulario d'annuncio dell'UE:** le sezioni 1 a 12 del formulario CO d'annuncio delle concentrazioni conformemente al regolamento 4064/89 del Consiglio contengono tutte le informazioni richieste dall'articolo 11 OCCI, fin tanto che i dati corrispondenti per la Svizzera sono completati.

**Formulario comune d'annuncio di Germania, Francia e Gran Bretagna:** il formulario comune d'annuncio dei progetti di concentrazione di Germania, Francia e Gran Bretagna contiene gran parte delle informazioni richieste dall'articolo 11 OCCI. Se tale formulario è compilato, affinché esso sia completo in Svizzera è necessario indicare le seguenti informazioni supplementari:

1. la cifra d'affari conformemente all'articolo 11 capoverso 1 lettera c OCCI (cfr. 3.1 a 3.3 della seconda parte di tale formulario d'annuncio);
2. la definizione secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera d OCCI dei mercati interessati dalla concentrazione, indicando almeno la struttura della distribuzione e della domanda come pure l'importanza della ricerca e sviluppo (cfr. 4.3 a 4.8 della seconda parte del presente formulario);
3. le quote di mercato detenute negli ultimi tre anni dalle imprese partecipanti e dai tre concorrenti più importanti sui mercati interessati conformemente all'articolo 11 capoverso 1 lettera e OCCI (cfr. 5.1 e 5.2 della seconda parte del presente formulario);
4. le informazioni conformemente all'articolo 11 capoverso 1 lettera f OCCI (cfr. 6.1 a 6.4 della seconda parte del presente formulario);
5. gli allegati secondo l'articolo 11 capoverso 2 OCCI (cfr. 7.1 a 7.4 della seconda parte del presente formulario).

**Formulario d'annuncio dell'OCSE:** l'OCSE prepara al momento un formulario d'annuncio delle concentrazioni. Non appena questo formulario verrà accettato dalle autorità competenti, la Commissione della concorrenza dovrà decidere in che misura esso potrà essere utilizzato anche in Svizzera.

## Parte II

### 1. Indicazioni concernenti le imprese (art. 11 cpv. 1 lett. a OCCI)

Vogliate indicare:

- 1.1 Per quanto concerne l'(le) impresa(e) annunciante(i) il progetto di concentrazione:
  - 1.1.1 il nome e la sede delle imprese che assumono il controllo di un'impresa fino allora indipendente o delle imprese che si fondono;
  - 1.1.2 la natura dell'attività di queste imprese (breve descrizione);
  - 1.1.3 i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax come pure la funzione della o delle persone di contatto in queste imprese.
- 1.2 Per quanto concerne le imprese partecipanti:
  - 1.2.1 il nome e la sede della o delle imprese oggetto dell'assunzione del controllo, o – in caso d'impresa comune – il nome e la sede dell'impresa costituita;
  - 1.2.2 l'attività di queste imprese (breve descrizione);
  - 1.2.3 i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax come pure la funzione della o delle persone di contatto in queste imprese.
- 1.3 Le informazioni concernenti le imprese la cui cifra d'affari deve essere inclusa nel calcolo della cifra d'affari di ogni impresa partecipante (cf. art. 5 OCCI). Se le diverse imprese che entrano nel calcolo della cifra d'affari non risultano dal rapporto annuale, queste ultime, come pure i loro ambiti d'attività, devono essere *enumerati separatamente in allegato*.
- 1.4 Per quanto concerne l'alienatore:
  - 1.4.1 nome e sede delle imprese;
  - 1.4.2 attività commerciali di queste imprese (breve descrizione);
  - 1.4.3 i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax come pure la funzione della o delle persone di contatto in queste imprese.
- 1.5 Per quanto concerne i *rappresentati delle imprese sottoposte all'obbligo d'annuncio*:
  - 1.5.1 nome e indirizzo;
  - 1.5.2 nome della o delle persone di contatto;
  - 1.5.3 numero di telefono e di fax.

### 2 Descrizione del progetto di concentrazione (art. 11 cpv. 1 lett. b OCCI)

Vogliate descrivere:

- 2.1 Il progetto di concentrazione. Trattasi di una fusione, di una presa di controllo, di un'offerta pubblica d'acquisto o di un'impresa comune? Qual è la struttura dei rapporti di controllo esistenti e come saranno modificati? Quali sono le modalità della concentrazione?
- 2.2 Le circostanze che hanno portato al progetto di concentrazione.
- 2.3 Gli obiettivi perseguiti dalla concentrazione.

### **3 Cifre d'affari (art. 11 cpv. 1 lett. c OCCI)**

Questo capitolo non concerne le imprese aventi una posizione dominante ai sensi dell'articolo 9 capoverso 4 LCart né le imprese che partecipano al progetto.

Per il calcolo della cifra d'affari, si rinvia all'articolo 9 LCart e agli articoli 4 a 8 OCCI. Le imprese operanti nel settore dei media, le banche e le assicurazioni devono fare riferimento alle regole particolari contenute nell'articolo 9 capoversi 2 e 3 LCart e negli articoli 6 a 8 OCCI. Conformemente all'articolo 5 capoverso 1 OCCI, deve essere presa in considerazione non soltanto la cifra d'affari di un'impresa partecipante, ma pure quella:

- a. delle imprese nelle quali essa detiene più della metà del capitale o dei diritti di voto, o dispone della facoltà di eleggere più della metà dei membri degli organi chiamati a rappresentare legalmente l'impresa, o ancora, in altro modo, del diritto di dirigere gli affari dell'impresa (filiali);
- b. delle imprese che, singolarmente o in comune, vi dispongono dei diritti o dei poteri di controllo di cui alla lettera a (imprese madri);
- c. delle imprese nelle quali un'impresa ai sensi della lettera b dispone dei diritti e dei poteri di controllo di cui alla lettera a (impresa affiliata);
- d. delle imprese nelle quali più imprese menzionate nel presente capoverso dispongono in comune dei diritti o dei poteri di controllo di cui alla lettera a (imprese comuni).»

La cifra d'affari dell'impresa alienatrice non è presa in considerazione nel calcolo della cifra d'affari.

Qualora l'oggetto della concentrazione sia una parte di un'impresa (che è per esempio integrata in un'impresa comune), le cifre d'affari della(delle) futura(e) impresa(e) madre(i), filiale(i) o società affiliata(e), devono essere prese in conto.

Vogliate indicare:

- 3.1 la cifra d'affari cumulata a livello mondiale durante l'ultimo esercizio precedente la concentrazione di tutte le imprese partecipanti. È decisiva per stabilire l'ultimo esercizio precedente la concentrazione, la data della conclusione dell'atto generatore d'obblighi.
- 3.2 La cifra d'affari cumulata durante l'ultimo esercizio precedente la concentrazione di tutte le imprese partecipanti in Svizzera.
- 3.3 La cifra d'affari realizzata durante l'ultimo esercizio precedente la concentrazione da ognuna delle imprese partecipanti in Svizzera.

### **4 Definizione dei mercati interessati dalla concentrazione (art. 11 cpv. 1 lett. d OCCI)**

Per stabilire quali siano i mercati interessati, devono innanzitutto essere definiti i mercati pertinenti. Il mercato pertinente comprende il mercato reale e il mercato territoriale.

Il mercato reale comprende tutte le merci o prestazioni di servizi che la controparte sul mercato considera sostituibili quanto alle loro caratteristiche e all'uso al quale sono destinate (art. 11 cpv. 3 lett. a OCCI).

Il mercato territoriale comprende il territorio all'interno del quale la controparte sul mercato domanda o offre le merci o prestazioni di servizi che compongono il mercato reale (art. 11 cpv. 3 lett. b OCCI).

L'OCCI definisce il mercato pertinente dal punto di vista della controparte sul mercato, ossia in genere dal punto di vista della domanda. Nel caso in cui siano date determinate condizioni (e non alternativamente), l'offerta di sostituzione può essere presa in considerazione<sup>2</sup>. Se gli offerenti sono in grado di adattare la loro produzione alle merci o alle prestazioni di servizi in questione, e di commercializzarle *a corto termine senza incorrere in alcun costo e in alcun rischio supplementare importante*, le capacità di produzione di questi offerenti devono essere sommate al volume del mercato pertinente. In altri termini, questi offerenti devono essere considerati come dei concorrenti delle imprese in questione.

Ai sensi del presente formulario, sono considerati mercati interessati dalla concentrazione quei mercati

- sui quali la quota comune totale di mercato in Svizzera è pari o superiore al 20 per cento, e
- sui quali la quota di mercato in Svizzera di una delle imprese partecipanti è pari o superiore al 30 per cento.

Vogliate indicare:

- 4.1 ogni mercato interessato dalla concentrazione e spiegare i motivi per i quali le merci e/o le prestazioni di servizi di questi mercati sono incluse nella definizione del mercato reale (e perché altre ne sono escluse) a causa delle loro caratteristiche, del loro prezzo e dell'uso al quale esse sono destinate nell'ottica:
- a. dei vostri clienti (devono essere indicati i mercati di smercio delle merci o delle prestazioni di servizi pertinenti) e
  - b. dei vostri fornitori (devono essere indicati i mercati d'approvvigionamento delle merci o delle prestazioni di servizi pertinenti).
- 4.2 Le basi di calcolo utilizzate per determinare i volumi di mercato e le quote di mercato.

La risposta alle domande seguenti è indispensabile unicamente per i mercati interessati di cui al punto 4.1.

Vogliate descrivere per ogni mercato interessato:

- 4.3 la struttura della distribuzione e della domanda, in particolare:
- le diverse fasi di mercato (sperimentazione, decollo, espansione, maturità e declino). Vogliate indicare in tale contesto se la domanda mostra una tendenza futura alla crescita, alla stagnazione o al declino;
  - la ripartizione della domanda in funzione dei tipi di clienti e/o una descrizione dei clienti tipici.
- 4.4 L'importanza della ricerca e sviluppo nel determinare la capacità di mantenere a lungo termine una significativa capacità competitiva. I costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese partecipanti come pure l'intensità della ri-

<sup>2</sup> Per esempio nel caso Migros-Globus, DPC 1997/3, p. 364 segg., n. 18 s; cf anche la Comunicazione della Commissione europea sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, Gazzetta ufficiale 1997 C 372, p. 5 segg., n. 20-23.

cerca e sviluppo (ossia la quota delle spese per la ricerca e sviluppo rispetto alla cifra d'affari) possono essere utilizzati come indici.

- 4.5 La natura dei lavori di ricerca e sviluppo effettuati dalle imprese partecipanti.
- 4.6 Le più importanti innovazioni intervenute sui mercati interessati, quando si sono verificate e quali imprese ne sono all'origine.
- 4.7 Il ciclo d'innovazione sui mercati interessati e la fase di tale ciclo in cui si trovano le imprese partecipanti.
- 4.8 Le licenze di brevetto, *know-how* e altri diritti di proprietà intellettuale di cui dispongono le imprese in questione sui mercati interessati.

## **5 Quote di mercato (art. 11 cpv.1 lett. e OCCI)**

È necessario rispondere alle domande seguenti unicamente in presenza di mercati interessati ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera d OCCI (cf. domanda 4.1).

Vogliate indicare *per ogni mercato interessato e per gli ultimi tre esercizi*, menzionando i metodi e le basi di calcolo, i dati seguenti (nella misura in cui si differenziano dalle informazioni fornite in risposta alla domanda 4.2):

- 5.1 il volume di mercato e le quote di mercato delle imprese partecipanti.
- 5.2 Le quote di mercato di ognuno dei tre concorrenti più importanti, se tali indicazioni sono disponibili.

## **6 Ingresso sul mercato (art. 11 cpv.1 lett. f OCCI)**

È necessario rispondere alle domande seguenti unicamente in presenza di mercati interessati ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1 lettera d OCCI (cf. domanda 4.1).

Vogliate indicare per ogni mercato interessato:

- 6.1 le imprese entrate sul mercato durante gli ultimi cinque anni e le quote di mercato di cui dispongono attualmente.
- 6.2 Le imprese che potrebbero entrare sul mercato durante i prossimi tre anni e una stima del termine prevedibile del loro ingresso sul mercato.
- 6.3 Se possibile, i costi generati dall'ingresso sul mercato di un'impresa avente dimensioni equivalenti a quelle d'un concorrente di rilievo (fabbisogno in capitali per il materiale, il marketing, la pubblicità, i sistemi di distribuzione necessari, le attività di ricerca e sviluppo).
- 6.4 Altri fattori che influenzano i costi d'accesso al mercato, in particolare:
  - le autorizzazioni dei poteri pubblici e le norme tecniche;
  - i contratti d'esclusività esistenti in materia di forniture o di consegna;
  - le licenze di brevetto, *know-how* e altri diritti;
  - gli accordi con i clienti e l'importanza della pubblicità;
  - le economie di scala per la fabbricazione di merci o la fornitura di prestazioni di servizi sui mercati interessati;

– il termine entro il quale l'entrata sul mercato deve aver luogo (il punto di partenza è il momento della pianificazione dell'entrata, il punto d'arrivo è quello dell'entrata effettiva).

## **7 Documenti da accludere all'annuncio (art. 11 cpv. 2 OCCI)**

Vogliate accludere i seguenti documenti:

- 7.1 copia dei conti e rapporti annuali più recenti di tutte le imprese partecipanti.
- 7.2 Copia dei contratti che rendono operativa la concentrazione o di quelli in relazione con la concentrazione, se il loro contenuto non risulta già dalle informazioni fornite ai punti 2.1 a 2.3.
- 7.3 In caso d'offerta pubblica d'acquisto, una copia del documento d'offerta.
- 7.4 Copia dei rapporti, delle analisi e degli studi commerciali elaborati in vista della concentrazione contenenti indicazioni essenziali per la valutazione di quest'ultima, se queste informazioni non risultano già dalle indicazioni fornite ai punti 2.1 a 2.3.

## **8 Procura**

I rappresentanti delle imprese annuncianti il progetto di concentrazione devono presentare una procura scritta (art. 11 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa, RS 172.021).

0761

## Comunicazione

(art. 28 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza; RS 251)

La segreteria della Commissione della concorrenza ha deciso, d'intesa con il presidente, di aprire un'inchiesta giusta l'articolo 27 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (LCart), contro probabili accordi illeciti fra le Ferrovie federali svizzere (FFS), Berna, e Kiosk SA, Berna.

L'inchiesta ha lo scopo di esaminare se i diritti di vendita esclusivi per i prodotti della stampa concessi dalle FFS nelle stazioni sono compatibili con l'articolo 5 LCart. Inoltre, l'inchiesta dovrà stabilire se il comportamento delle FFS e di Kiosk SA è illecito ai sensi dell'articolo 7 LCart.

I terzi interessati che desiderano partecipare all'inchiesta possono annunciarsi alla segreteria della Commissione della concorrenza entro 30 giorni dalla presente pubblicazione. Conformemente all'articolo 43 capoverso 1 lettere a-c LCart possono annunciarsi i terzi seguenti:

- a. le persone che a motivo della limitazione della concorrenza sono impedito nell'accesso o nell'esercizio della concorrenza;
- b. le associazioni professionali ed economiche autorizzate per statuto a difendere gli interessi economici dei loro membri, sempreché anche i membri dell'associazione o di una sezione possano partecipare all'inchiesta;
- c. le organizzazioni di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla difesa dei consumatori».

Gli annunci devono pervenire alla segreteria della Commissione della concorrenza, Effingerstrasse 27, 3003 Berna, tel. 031 322 20 40/fax 031 322 20 53.

22 settembre 1998

Segreteria della Commissione della concorrenza



## **Notificazione**

(art. 36 della legge federale sulla procedura amministrativa; PA)

*Barzani Dionisio*, nato il 17 maggio 1958, cittadino italiano, attualmente senza domicilio conosciuto.

In relazione al ricorso del 16 luglio 1998 il Dipartimento federale di giustizia e polizia in data 9 settembre 1998 *ha deciso*:

1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese di procedura.

22 settembre 1998

Dipartimento federale di giustizia e polizia

0111

## **Assegnazione di sussidi federali per la correzione di corsi d'acqua**

### **Decisioni dell'Ufficio federale dell'economia delle acque**

– Cantone del Ticino, Comune di Peccia (Valle Maggia). Le opere di ripristino fiume Val di Peccia, decisione n. 787

#### *Rimedi giuridici*

Contro questa decisione può essere inoltrato ricorso amministrativo al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, delle energie e delle comunicazioni, conformemente agli articoli 44 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021), 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451) e 14 della legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (RS 704), nei 30 giorni seguenti la pubblicazione sul Foglio federale. L'atto di ricorso deve essere depositato in due esemplari e contenere le conclusioni motivate, come pure i mezzi di prova, la firma del ricorrente o quella del suo rappresentante.

Entro il termine di ricorso, chi ha diritto di ricorrere può esaminare le decisioni ed i progetti in questione presso l'Ufficio federale dell'economia delle acque, Rue du Débarcadère 20, 2501 Bienne, dopo essersi annunciato telefonicamente (tel. 032 328 87 73).

22 settembre 1998

Ufficio federale dell'economia delle acque

0037

## **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1998
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	37
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	22.09.1998
Date	
Data	
Seite	3562-3579
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 425

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.